



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

## FAQ DEL 13 MAGGIO 2019

### **1. A quali procedimenti si applica il nuovo termine di 48 mesi?**

Il nuovo termine si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto 4 ottobre 2018, n. 113, ossia dal 5 ottobre 2018.

Recentemente il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità e la insindacabilità di tale innovazione.

### **2. Cosa deve intendersi per "procedimenti in corso", cui si riferisce l'art. 14 del D.L. 4/10/2018, n. 113?**

I procedimenti non ancora definiti all'entrata in vigore delle disposizioni in esame, cioè non ancora conclusi con provvedimento espresso, sia che il previgente termine biennale sia decorso, sia che esso risulti non ancora spirato.

### **3. Come si deve valutare una domanda presentata in ALI ai fini del nuovo requisito linguistico? E ai fini del nuovo contributo?**

Se la domanda è stata inviata *on line* dal 5 ottobre 2018 in poi, deve avere l'attestazione del pagamento del contributo di 250 euro, pena il rifiuto *on line*. Le domande già inviate *on line* a quella data, ma non ancora accettate, non possono essere rifiutate perché prive del pagamento del contributo nella nuova misura.

Se la domanda è stata inviata *on line* dal 4 dicembre 2018 in poi, deve contenere la prevista attestazione sulla conoscenza della lingua, pena il rifiuto *on line*. Le domande già presenti in ALI a quella data, ma non ancora accettate, non possono essere rifiutate perché prive del requisito relativo alla lingua.

### **4. Quale data è da considerare ai fini dei requisiti ex art.9.1 l.91/1992 come inserito dall'art. 14, comma 1, lett..a-bis) D.L. 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, dalla L.1° dicembre 2018, n.132?**

La data di riferimento è quella dell'entrata in vigore della legge di conversione, che ha introdotto la norma, ovvero il 4 dicembre 2018. Il nuovo requisito si applica quindi alle domande che risultano inviate *on line* da quella data in poi.

### **5. In quale fase deve essere valutato il possesso dei requisiti linguistici? In fase di accettazione della domanda on line o al momento della presentazione dei documenti originali?**

Il possesso dei requisiti, tra cui quello della lingua, deve essere attestato e accertato al momento dell'invio *on line* della domanda.



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE**  
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

**6. I cittadini dell'Unione Europea devono attestare la conoscenza della lingua italiana?**

Sì, anche i cittadini comunitari sono tenuti alla dimostrazione della conoscenza della lingua

**7. I titolari di carta di soggiorno per motivi di famiglia devono attestare la conoscenza della lingua italiana?**

Sì

**8. Chi è in possesso del titolo di soggiorno UE di lungo periodo deve fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi della sottoscrizione dell'accordo di integrazione?**

No

**9. Chi è titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può presentare la domanda di cittadinanza italiana?**

Sì

**10. Chi è titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo deve inserire anche la sottoscrizione dell'accordo di integrazione?**

No

**11. Chi ha sottoscritto l'accordo di integrazione e non ha adempiuto all'accordo può presentare domanda di concessione della cittadinanza italiana?**

Sì, sempre che il mancato adempimento non gli abbia causato il venir meno del titolo di soggiorno regolare.

**12. La carta di soggiorno o il permesso di soggiorno in corso di validità possono essere accettati quali prove sostitutive di certificazione linguistica?**

No gli atti richiesti dalla norma sono il titolo di studio, la certificazione linguistica, l'accordo di integrazione e il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

**13. Lo straniero che ha sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'art. 4bis del d.lgs n.286/1998 e al DPR 179/2011 e lo straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo residenti all'estero possono presentare istanza di cittadinanza per matrimonio senza l'obbligo di presentazione della certificazione linguistica?**

SI

**14. Lo straniero residente all'estero in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da altro Stato UE può essere esentato dalla presentazione del certificato che attesti la conoscenza della lingua italiana ?**

NO

**15. A quale titolo di studio corrisponde il livello B1?**

A ogni titolo di studio previsto dall'ordinamento, a partire dalla licenza elementare.

**16. Può essere accettato un certificato di iscrizione ad un corso di studi universitario in ateneo italiano in luogo dell'attestazione di conoscenza della lingua italiana livello B1?**

No, l'interessato deve produrre un titolo di studio come previsto ex art. 9.1 l. 91/1992.

**17. Un cittadino straniero in possesso di una laurea conseguita in Italia deve produrre il certificato B1?**

No, è sufficiente che all'istanza alleggi copia/copia conforme del diploma di laurea.

**18. Il titolo di studio conseguito all'estero dal quale risulti il livello B1 di conoscenza della lingua italiana è sufficiente a soddisfare il requisito ex art. 9.1 l. 91/1992?**

Si, purché il titolo sia rilasciato da un istituto riconosciuto dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

**19. Per le domande acquisite in SICITT dal 4 dicembre 2018, per le quali siano stati avviati i procedimenti ex art. 10 bis L. 241/90 per la mancanza del requisito della conoscenza della lingua italiana ex art. 9.1 l. 91/92, ed emesso decreto di inammissibilità, può essere chiesta la restituzione del versamento di 250,00 euro oppure può essere utilizzato tale versamento per la presentazione di una nuova istanza?**

No, non sono consentiti la restituzione o il riutilizzo, in quanto il procedimento amministrativo è stato avviato e concluso.

**20. In quale campo va inserito il documento attestante il possesso dei requisiti linguistici?**

Il documento deve essere inserito nella pagina dedicata della domanda *on line*. Prima dell'attivazione di tale pagina, è stato possibile utilizzare il campo del "documento generico".

**21. È necessario possedere una certificazione di italiano di livello B1 del QCER anche per coloro che chiedono la cittadinanza per matrimonio?**

Sì, l'articolo 14 del cennato provvedimento legislativo introduce il requisito di conoscenza della lingua italiana per le richieste sia ex art. 5 che ex art. 9 della legge n. 91/1992.

**22. Per le domande rifiutate da ALI è possibile utilizzare il versamento di euro 250,00 per la presentazione di una nuova domanda?**

Sì

**23. Il bollettino da 250 euro ha una scadenza o può essere riutilizzato anche dopo un consistente lasso di tempo ai fini della ripresentazione di una nuova istanza?**

Il limite temporale di utilizzo è nell'anno di esercizio finanziario del versamento.

**24. Per le domande rifiutate da ALI è possibile chiedere il rimborso del versamento di euro 250,00?**

Sì. La richiesta di rimborso dovrà pervenire tramite la Prefettura o la Rappresentanza diplomatico consolare e indirizzata all'Ufficio VII-economico finanziario dipartimentale.



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE**  
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

**25. A quali procedimenti si applica la norma relativa al termine di sei mesi per il rilascio di certificazioni di cui all'art. 14, comma 2 bis della legge 1° dicembre 2018, n. 132 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113?**

A partire dal 5 dicembre 2018 è stata stabilita nell'ambito dei procedimenti di riconoscimento *iure sanguinis* della cittadinanza italiana, anche ai sensi della legge 8 marzo 2006, n. 124, la previsione di un termine di sei mesi per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile da parte degli ufficiali di Stato civile in Italia e all'estero.

**26. È possibile attivare un Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID) che faccia capo direttamente ai Patronati o ai legali rappresentanti dei richiedenti?**

No, l'istanza di cittadinanza che attiva il procedimento è del soggetto interessato che può identificarsi nel sistema informatico tramite SPID.